

Avv. Alessandro Lombardini
20123 Milano – Via San Calocero n. 3
Tel.: 02.49534533 - Fax: 02.82957645
Mail: lombardini@lexlaw.it
Pec: alessandro.lombardini@milano.pecavvocati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Esecuzione Immobiliare N. **900/2017** R.G.
Giudice dell'Esecuzione: **Dott.ssa Simona Caterbi**

Nella procedura esecutiva immobiliare promossa da:

DOVALUE S.P.A. con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, Codice Fiscale 00390840239, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Caruso

CONTRO

Indicazione omessa ex art. 174, comma 9, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il sottoscritto avvocato Alessandro Lombardini, con studio in Milano, Via San Calocero n. 3, Tel.: 02.49534533 - Fax: 02.82957645, in qualità di delegato alle operazioni di vendita in forza dell'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano in persona del G.E. dr.ssa Simona Caterbi in data 27.3.2018;
visto l'art. 591 bis, 570 e 576 del Codice di Procedura Civile;

AVVISA

DELLA VENDITA SENZA INCANTO

degli immobili pignorati ubicati in territorio del Comune di Senago, Via Alessandro Garrone n. 1 e precisamente:

Descrizione degli immobili

Piena proprietà di un appartamento posto al piano secondo (con annessa cantina al piano S1), composto da due vani ed accessori. L'unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di mq. 67 circa e la cantina di 10 mq circa. Il tutto identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Senago al **folio 8, particella 66, subalterno 709**, Via Alessandro Volta n. 113, piano 2-S1, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4, superficie catastale 68 mq, rendita euro 268,56. **Coerente:** l'abitazione confina a nord con altra proprietà, a sud con Via A. Volta, ad ovest con parti comuni ed altra proprietà e ad est con Via A. Garrone. La

cantina confina a nord con corridoio comune, a sud con Via A. Volta, ad est ed ovest con altre proprietà.

Lotto: unico

Diritto reale pignorato: piena ed esclusiva proprietà.

Continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art. 2650 Codice Civile: rispettata fino all'odierno proprietario.

Stato di occupazione: l'appartamento risulta occupato da terzi senza titolo, è stato emesso l'ordine di liberazione.

Custode giudiziario: Avv. Alessandro Lombardini

CONDIZIONI DI VENDITA

Gli immobili pignorati, sopra meglio descritti, sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dello stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regolarità urbanistica dell'immobile si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso l'aggiudicatario, potrà ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della Legge 28.2.1985 n. 47 e Decreto Legge 30.9.2003 n. 269). Gli immobili pignorati sono posti in vendita a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo a risarcimento, indennità o riduzione di prezzo), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per i vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. L'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità, o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Le iscrizioni e trascrizioni esistenti al momento della vendita saranno cancellate a spese e cura della procedura. Sono a carico dell'aggiudicatario solo gli oneri fiscali, le spese inerenti il

trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge. Si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri per sanare eventuali opere abusive. L'aggiudicatario sarà obbligato, solidalmente con il debitore esecutato, al pagamento delle spese condominiali relative all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA

Pratiche edilizie: le opere originarie relative allo stabile di cui fa parte l'immobile pignorato sono state iniziate anteriormente all'1.9.1967. Si rimanda alla CTU per l'indicazione della pratiche edilizie. Il CTU attesta che non si rilevano difformità.

CONFORMITÀ CATASTALE

Il CTU attesta la conformità catastale. Si evidenzia che la via indicata catastalmente (via Alessandro Volta n. 113) non corrisponde all'attuale via di accesso (Via Garrone n. 1): andrebbe quindi aggiornato il dato catastale.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Nella Regione Lombardia è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai decreti di trasferimento emessi dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale n. 3868 del 17 luglio 2015 in B.U., sezione ordinaria, n. 30 del 23 luglio 2015 e del decreto del Dirigente dell'Unità Operativa Energia e Reti Tecnologiche n. 224 del 18 gennaio 2016 in B.U., sezione ordinaria, n. 3 del 22 gennaio 2016.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile è occupato da terzi senza titolo ed è stato emesso l'ordine di liberazione. Il custode provvederà, anche tramite un proprio incaricato, ad accompagnare alla visita dell'immobile, separatamente, gli interessati all'acquisto i quali sono invitati a fare richiesta di visita con congruo anticipo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA GIUDIZIARIA

1) Il prezzo base è pari ad € 50.560,00 (cinquantamila cinquecentosessanta virgola zero euro).

2) La vendita avrà luogo in unico lotto.

3) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate presso la Sala Offerte sub. A presso SIVAG S.p.A. in Redecesio di Segrate, Via Milano n. 10, in busta chiusa (recante, all'esterno, esclusivamente l'ora fissata per l'esame delle offerte) a sua volta contenuta in altra busta chiusa (recante quest'ultima all'esterno esclusivamente indicazione del nome del Professionista Delegato e della data fissata per l'esame delle offerte) in data 8.3.2021 dalle 14.00 alle 18.00 ed in data 9.3.2021 dalle 9.00 alle 13.00 e, comunque, **entro le ore 13.00 del giorno 9 marzo 2021.**

4) La busta dovrà contenere la dichiarazione (con marca da bollo da Euro 16) di offerta irrevocabile sottoscritta - in maniera leggibile e per esteso - e la cauzione.

La dichiarazione di offerta, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e comunque per almeno 120 giorni, dovrà contenere:

- **Per le persone fisiche:** nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, nonché copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'offerente (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge nonché copia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c.). Per i soggetti che intendano partecipare in qualità di titolari di **ditta individuale** dovrà essere indicata la partita iva e all'offerta dovrà essere allegata copia di un certificato camerale della ditta stessa, dichiarando di acquistare nell'esercizio di impresa, arte o professione.
- **Per le persone giuridiche:** i dati identificativi compresa partita iva e/o codice fiscale e le complete generalità del rappresentante legale della società offerente. In tal caso dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultano i poteri ovvero procura che risulti dal certificato camerale o altro documento che assegni i poteri a colui che sottoscrive la dichiarazione di offerta e partecipa alla gara in aumento, nonché copia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di quest'ultimo.
- **In caso di offerta in nome e per conto di un minore di età** l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, congiuntamente o da quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del Giudice Tutelare che dovrà essere inserita nella busta.
- **Per i cittadini di altro Stato non facente parte dell'Unione Europea,** certificato di cittadinanza ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.

- Alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura solo se conferita ad avvocato ex art. 571 c.p.c..
- i dati identificativi del bene immobile per il quale l'offerta è proposta;
- espressa dichiarazione di conoscere lo stato dei beni e di aver preso visione della perizia di stima dell'Esperto nonché del presente avviso di vendita.
- l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore ad € **37.920,00** (non deve essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base di € 50.560,00) e del modo di pagamento.
- L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Milano.
- **La cauzione**, per un importo che non potrà essere inferiore ad un decimo del prezzo proposto dall'offerente, dovrà essere prestata mediante assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato a: P.E.I. 900/2017 Avv. Lombardini.

5) Saranno dichiarate inefficaci

- le offerte pervenute oltre le ore **13.00 del giorno 9 marzo 2021**;
- le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base d'asta;
- le offerte non accompagnate da cauzione prestata secondo le modalità di cui al punto 4).

6) Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione verrà immediatamente restituita dopo la chiusura della gara.

7) In data 10 marzo 2021 ore 11.00 avanti l'avv. Alessandro Lombardini, delegato alle operazioni di vendita, presso la Sala Offerte presso SIVAG S.p.a. in Redecesio di Segrate, Via Milano n. 10, si svolgerà la riunione per deliberare sull'offerta, sentite le parti ed i creditori iscritti eventualmente presenti, ai sensi dell'art. 571 e 572 c.p.c.:

- A) in caso di unica offerta valida: se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base d'asta sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente. Qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà aggiudicato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

- B) in caso di pluralità di offerte valide: si procederà alla gara sull'offerta più alta, con offerte in aumento non inferiori ad **1.000,00** con aggiudicazione al maggior offerente, a norma dell'art. 573 c.p.c., allorché sia trascorso un minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore. Qualora vi siano plurime offerte di pari importo, e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile verrà aggiudicato all'offerente che per primo ha depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c.

8) L'aggiudicatario, entro 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa con perdita della cauzione prestata, dovrà pagare, dedotta la

cauzione già versata, direttamente al creditore fondiario, **DOVALUE S.P.A.**, la parte del prezzo che corrisponde al credito del predetto Istituto per capitale, accessori e spese ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In ogni caso non potrà essere versato al creditore fondiario una somma superiore all'80% del residuo saldo prezzo.

Ai fini di cui sopra detto Istituto di Credito è invitato a far pervenire al sottoscritto professionista delegato Avv. Alessandro Lombardini, almeno 15 giorni prima dell'anzidetto esperimento di vendita, dettagliata nota di precisazione del credito (con allegato piano di ammortamento del mutuo azionato) riportante:

- l'indicazione separata delle somme dovute per capitale, interessi e spese;
- la data in cui il mutuo è stato risolto o il creditore si è avvalso della decadenza dal beneficio del termine;
- le modalità con cui l'aggiudicatario dovrà effettuare il versamento delle somme spettanti ex art. 41 Decreto Legislativo n. 385/1993.

9) L'aggiudicatario dovrà versare, **entro 120 (centoventi) giorni dall'aggiudicazione** a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa con perdita della cauzione prestata, all'Avv. Alessandro Lombardini, delegato alle operazioni di vendita, il residuo del prezzo, dedotta la cauzione già versata, nonché le spese per il trasferimento dell'immobile e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà – oltre accessori di legge – a suo carico (che verranno quantificate dal professionista delegato entro 10 giorni all'aggiudicatario in base alla tipologia di acquisto) per mezzo di due distinti assegni circolari **non trasferibili** (uno per il pagamento del suddetto residuo del prezzo di acquisto e l'altro per il pagamento delle spese di trasferimento) intestati a **P.E.I. 900/2017 Avv. Lombardini**. L'importo versato per le spese di trasferimento dovrà, eventualmente, essere integrato dall'aggiudicatario, a richiesta del sottoscritto delegato Avv. Alessandro Lombardini, al momento della registrazione del decreto di trasferimento onde consentirne l'emissione. Ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo saldo del prezzo con la conseguenza che, ove non venga versato l'importo complessivo necessario al trasferimento, la vendita verrà revocata e l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata.

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

10) Se l'aggiudicatario non deposita il prezzo nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa. Se il prezzo che si ricaverà della nuova vendita senza incanto, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della vendita senza incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza.

Si avvisa infine che tutte le attività le quali, ai sensi dell'art. 571 e ss. c.p.c., debbano essere compiute in Cancelleria o avanti il Giudice dell'Esecuzione saranno effettuate dal

professionista delegato presso il proprio studio ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni telefonando al numero 02.49534533 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Per ogni altra informazione si fa riferimento all'ordinanza di delega conferita dal Giudice dell'Esecuzione ed alla perizia di stima, pubblicate sul sito internet <https://pvp.giustizia.it/pvp/>

Milano

IL PROFESSIONISTA DELEGATO
- Avv. Alessandro Lombardini -